CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO TENNISTICO COMUNALE. CIG: ----------

Tra

---------- con sede a ---------- (--------) - C.F./P.Iva ----------, in persona del rappresentante legale ----------, C.F. ----------, giusta visura camerale agli atti del Comune di Rovigo, di seguito denominata per comodità "Aggiudicatario"/ "Concessionario"/ "Affidatario";

e

il Comune di Rovigo, con sede legale in P.zza Vittorio Emanuele II, n. 1 - C.F./P.Iva 00192630291, nella persona del Dirigente del Settore ----------, C.F. ----------, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale che legalmente rappresenta, a seguito del Decreto Sindacale n. ------ del ----------, di seguito denominata per comodità "Amministrazione concedente"/ "Amministrazione comunale"/ "Amministrazione"/ "Comune";

PREMESSO

- che l'affidatario ha costituito, a garanzia degli obblighi di cui al presente contratto, la garanzia prescritta dall'art. ---------- D.Lgs. 36/2023, acquisita al protocollo della Stazione appaltante n. -/----------;

- che l' affidatario risulta validamente iscritto nella White list di cui all'art. 1, commi 52 e 53, l. 190/2012 istituita presso al Prefettura UTG di ---------- / che è stata acquisita agli atti dell'Amministrazione concedente la comunicazione/informazione antimafia liberatoria inerente l'Aggiudicatario sopra identificato;

- che l'affidatario risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi come risulta D.U.R.C. Numero Protocollo INPS_---------- con Scadenza validità

----------;

tra le sunnominate parti si conviene e si stipula quanto segue:

1) REGIME GIURIDICO DELLA GESTIONE - Costituisce oggetto della presente concessione la gestione del centro tennistico di proprietà del Comune di Rovigo ubicato in Viale Tre Martiri, n. 44 con annesso parcheggio.

Gli edifici e le aree nei quali dovrà essere svolto il servizio sono quelli descritti all'articolo 2 dell'allegato Capitolato e individuati nelle allegate planimetrie, che costituiscono parte integrante del presente contratto in uno con il capitolato stesso.

La remunerazione della concessione è costituita dallo sfruttamento economico dei servizi oggetto del presente contratto, integrante il valore contrattuale stimato di cui al successivo art. 4.

Il regime giuridico prescelto per la gestione è quello della concessione di servizi economici d'interesse generale ai sensi del D.Lgs. 201/2022 e ss.mm.ii. e della parte II del D.Lgs. 36/2023.

2) DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE – La durata del rapporto nascente dal presente contratto è pari a 5 (cinque) anni – decorrenti dalla consegna dell'impianto ai sensi dell'art. 4 del capitolato, non prorogabile, fatta salva la revisione del presente contratto nei limiti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 36/2023.

3) CANONE CONCESSORIO - A corrispettivo del servizio il Concessionario verserà al Comune l'importo di euro -------- (----------) corrispondente al canone annuo oltre I.V.A. nella misura di legge, per un importo complessivo per ---------- mesi di euro ---------- (----------) oltre I.V.A. nella misura di legge. Il canone sarà dovuto a partire dalla consegna dell'impianto sì come risultante dal relativo verbale di cui all'art. 6 dell'allegato Capitolato e dovrà essere corrisposto secondo la rateazione di cui all'art. 5 dell'allegato Capitolato.

4) VALORE CONTRATTUALE STIMATO - Il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 4 dell'allegato Capitolato, risulta essere complessivamente pari a euro ---------- (----------).

5) DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO E DOCUMENTI ALLEGATI - Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati i seguenti documenti: il disciplinare di gara, il progetto di fattibilità tecnico economica approvati con determinazione n. ----------, l'offerta economica, l'offerta tecnica contenente il progetto e la "*scrittura privata di nomina del responsabile del trattamento in attuazione dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679 e in conformità alla Decisione (UE) 2021/915 della Commissione*" acquisita al protocollo della Stazione appaltante numero ---------. Vengono materialmente allegati al presente contratto e ne costituiscono parte integrante: il Capitolato, la Matrice dei rischi, le planimetrie, il programma degli investimenti, il PEF e il programma di esercizio.

6) CESSIONE DEL CONTRATTO - Fatto salvo quanto previsto dall'art. 189, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, è nulla la cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, del presente contratto e ne comporta la risoluzione.

Sono fatte salve le modalità gestorie subcontrattuali, anche alternative al sub appalto, previste all'art. 15 del capitolato allegato per le specifiche prestazioni indicate alle citate disposizioni; tali modalità non possono comunque integrare una cessione del presente contratto.

7) CLAUSOLA DI RINVIO - Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro, assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenza sociale, comprese quelle che potranno essere emanate in corso del servizio.

Per le ulteriori condizioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 201/2022 si rinvia all'allegato Capitolato facente parte integrante e sostanziale del presente contratto.

8) SUBAPPALTO - E' ammesso il subappalto dei servizi oggetto del presente contratto nei limiti di cui agli artt. 188 del D.Lgs. 36/2023 e 26 dell'allegato Capitolato.

Sono fatte salve le modalità gestorie subcontrattuali, anche alternative al subappalto, previste all'art. 15 del Capitolato allegato per le specifiche prestazioni indicate alle citate disposizioni.

9) PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO - Per la disciplina delle penali e cause di risoluzione e recesso si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 24 e 25 dell'allegato Capitolato.

10) CONTROVERSIE - Per la definizione delle controversie che possano insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del contratto di concessione viene esclusa l'applicazione delle norme sulle competenze arbitrali. E' eletto quale Foro competente il Foro di Rovigo.

11) CLAUSOLA SOCIALE - Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, la mancata osservanza, da parte dell'Aggiudicatario, del piano di riassorbimento prodotto in sede di gara, accertata dal DEC e dal RUP ai sensi dell'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, comporta:

- l'applicazione delle penali previste all'art. 27 dell'allegato Capitolato;
- la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c..

12) OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il presente contratto è soggetto a risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., nel caso di inadempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali, compresi gli obblighi di cui alla

"*scrittura privata di nomina del responsabile del trattamento in attuazione dell'art. 28 del regolamento UE 12 2016/679 e in conformità alla Decisione (UE) 2021/915 della Commissione*".

13) CODICE DI COMPORTAMENTO - Con la sottoscrizione del presente contratto il Concessionario si impegna ad adempiere, per quanto compatibili con la natura del rapporto, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 sì come integrato e specificato dal Codice di Comportamento Aziendale del Comune di Rovigo (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2014 e aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 18/01/2018) pena l'applicazione delle penali nelle misure previste dall'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 a seconda della gravità dell'inadempimento e fatta salva la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per il caso in cui le penali applicate superino complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

14) PROTOCOLLO DI LEGALITA' - Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'Aggiudicatario, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

14.1) Il Concessionario si impegna a inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.

84 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159. Il Concessionario si obbliga altresì a inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico del soggetto/impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali sulla sicurezza, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

14.2) L'Amministrazione concedente si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del D.L. 06/09/1982, n. 629, convertito nella Legge 12/10/1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento della ditta sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

14.3) Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Concessionario si impegna a riferire tempestivamente all'Amministrazione concedente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Il Concessionario si impegna a inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione dei servizi la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al precedente capoverso.

14.4) Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente nel caso di omessa comunicazione all'Amministrazione concedente e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, l'Amministrazione concedente dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

14.5) Il Concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione concedente e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del medesimo, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori dell'Amministrazione concedente che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

L'Amministrazione concedente si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'Aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

14.6) Ai sensi del punto 2.4 della Determinazione ANAC n. 4 del 07/07/2011, l'Affidatario assume, nei confronti dell'Amministrazione concedente e degli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al presente servizio, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine l'Affidatario ha comunicato alla Stazione appaltante gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste

Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, ai movimenti finanziari inerenti il presente affidamento, in uno con le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi, giusto protocollo della Stazione appaltante n. ----------.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione inerente il presente contratto, il seguente codice identificativo di gara (CIG) ----------.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Rovigo della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessato al presente servizio) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui al presente art. 14.6 comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

15) ANTIPANTOUFLAGE – Con la sottoscrizione del presente contratto l'Aggiudicatario dichiara, ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001: di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Rovigo che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

16) SPESE CONTRATTUALI – Il presente contratto è soggetto: a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986 e a imposta di bollo a

carico del Concessionario.

17) TRATTAMENTO DATI PERSONALI – Con la sottoscrizione del presente contratto il Rappresentante negoziale dà atto di aver preso visione dell'informativa inerente il trattamento dei suoi dati personale resa disponibile dall'Amministrazione concedente al seguente percorso: https://www.comune.rovigo.it/myportal/C_H620/api/content/download?id=6512804c141d6400880f0399.

18) DOMICILIO SPECIALE – Ai fini della trasmissione di tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto le parti eleggono i seguenti domicili digitali speciali: per il Comune di Rovigo: comunerovigo@legalmail.it; per il Concessionario: ----------.

19) MODALITA' DI STIPULA E RELATIVA DATA - Il presente contratto è da considerarsi stipulato alla data di ricezione, da parte dell'Amministrazione concedente, del presente contratto sottoscritto digitalmente e trasmesso a mezzo pec per accettazione dal Concessionario, ai sensi dell'art. 1326 c.c.

Per l'Amministrazione concedente – ---------- *firmato digitalmente*

Per il Concessionario - ---------- *firmato digitalmente*